



## **ORDINANZA N. 12/2021**

**OGGETTO: AREA INTERDIZIONE DI PARTE DELLA BANCHINA N. 35 DEL CANALE INDUSTRIALE DEL PORTO DI LIVORNO DI CUI ALL'ORDINANZA N. 11/2021 -**

### **IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE**

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale", come successivamente integrata e modificata, in particolare: l'articolo 6, comma 4, lett. a), l'articolo 8, comma 3 e l'articolo 24, comma 2-bis;

VISTO il Decreto del 4.3.2021 n. 88 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il quale il Dott. Luciano Guerrieri è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio;

VISTO il provvedimento del Presidente dell'AdSP-MTS n. 120/2019 del 16 ottobre 2019 "Regolamento sull'ordinamento degli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale";

VISTA L'Ordinanza di questa Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 11/2021 con cui, per motivi legati alla sicurezza, è stata interdetta un'area terrestre della banchina n. 35 del Canale industriale del porto di Livorno, a causa dello sprofondamento di un tratto di superficie retrostante la banchina stessa;

VISTA le e-mail in data 26 marzo e in data 29 marzo 2021 con cui il Dott. Massimo Lepri, della Direzione Infrastrutture Livorno e Capraia, ha comunicato che a seguito delle risultanze di ulteriori ispezioni subacquee effettuate nei pressi dell'accosto 35, si ritiene necessario estendere l'ampiezza dell'interdizione di banchina di cui alla sopracitata Ordinanza n. 11/2021 per ulteriori 22 metri lineari per una profondità di metri 10 a nord della cd. Botticina, con l'eccezione della parte di coronamento della banchina, la quale può essere percorsa dal personale degli ormeggiatori per le operazioni di ormeggio/disormeggio nave;

RITENUTO di dover emanare, per quanto di competenza, disposizioni atte a garantire la sicurezza del personale nello svolgimento delle operazioni commerciali e del personale impegnato nelle operazioni di ormeggio/disormeggio delle navi presso la banchina 35;

SENTITI il Segretario Generale e il Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi, ciascuno in ragione delle rispettive competenze;

## ORDINA

### ARTICOLO 1

Il tratto di banchina 35 avente un'estensione lineare di metri 124 a partire dalla cd. "Botticina" verso sud (bitte n. 1 e 2), per una profondità di metri 10 dal ciglio banchina e il tratto di banchina 35 avente un'estensione lineare di metri 22 a partire dalla cd. "Botticina" verso nord, per una profondità di metri 10 dal ciglio banchina, sono interdetti con efficacia immediata. È fatto divieto a chiunque, con l'eccezione del personale espressamente autorizzato da questa Autorità di Sistema portuale, di accedere presso le aree sopracitata, indicate nella sottostante planimetria.

Rimane operativa, per le attività di ormeggio e disormeggio della nave, la parte di coronamento della banchina, la quale potrà essere percorsa dagli ormeggiatori per raggiungere le bitte ivi insistenti.





## **ARTICOLO 2**

L'ordinanza n. 11/2021 in data 26 marzo 2021 si intende abrogata dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

## **ARTICOLO 3**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza è pubblicata nella Sez. Albo on line del sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

**IL PRESIDENTE**

**(Dott. Luciano GUERRIERI)**

**Visto:**

**Il Dirigente sicurezza, ambiente e servizi**

**Il Segretario Generale**